

## Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2017, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 settembre 2017, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 2017, dove ha acquisito il n. 285 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 settembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 settembre 2017, n. 35.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla nuova procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'articolo 73, comma 1 prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o , dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente, tale termine la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Precisamente, il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Padova n. 1965 del 29.06.2015 con la quale la Regione del Veneto è stata condannata al pagamento della somma complessiva pari ad euro 85.371,66 comprensiva di interessi legali pari ad euro 13.940,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ravan Celio , Ravan Antonio, Ravan Giovanni dal 15.01.2003 fino alla data attuale, a seguito dell'occupazione delle aree espropriate per l'esecuzione dei lavori di costruzione del secondo Stralcio della SR 307, ora SR 308 “del Santo” da San Michele delle Badesse a Resana.

La Prima Commissione consiliare, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 98 del 21 settembre 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico; si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Movimento 5 stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

diceva prima la collega Rizzotto, sono atti dovuti, perché se ci sono le sentenze del Tribunale bisogna procedere e quindi va fatto.

Tuttavia, come avete sentito dalla relazione della collega, si tratta di un'occupazione iniziata nel 2003, vuol dire che si è proceduto all'occupazione per fare una strada nel caso specifico nel 2003, e ci troviamo nel 2017 a dover riconoscere che questi che

hanno subito l'occupazione (a norma di legge, per carità) chiedono i danni. Non è un'occupazione abusiva, illegale, o un esproprio proletario, cose di questo genere, ma dal 2003 al 2017 sono passati 14 anni.

Perché è il caso di sottolineare questa data? Perché nella programmazione delle opere pubbliche, soprattutto negli anni passati, si è spesso gonfiato il piano triennale. Noi l'avevamo denunciato a ogni passaggio del piano triennale in quest'Aula, si gonfiava, si promettevano opere di qua e di là, magari si partiva anche con le procedure, ma l'opera non arrivava mai o arrivava chissà quando, chissà dove, chissà come.

Vedo che l'Assessore sorride. Però ci sono ancora opere che continuano a essere annunciate e non arrivano: una è stata evocata, è l'idrovia. Ma ci sono altre opere, alcune delle quali sono finite anche in un elenco di una legge che doveva verificarne i presupposti di pubblica utilità, perché realizzate in project financing, e non arrivano e non si sa nemmeno se hanno valutato che hanno la pubblica utilità o no. E mi fermo.

Per riassumere: meglio non gonfiare i programmi di opera pubblica, ben sapendo poi che non ci sono le risorse per farli, meglio ancora non impegnarsi in project financing che poi non sappiamo nemmeno che fine faranno, perché è probabile che succeda, come in questo caso, di dover pagare dopo 17 anni, ahimè, le spese.”;

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione infrastrutture trasporti e logistica